



COMUNE di ASSEMINI

Provincia di Cagliari

Piazza Repubblica sn - 09032 - ASSEMINI

tel. 070 949.1 Fax 070/949.366

Prot. n. 4331

Ordinanza n. 20

IL SINDACO

Preso Atto che il Comune di Assemini è stato individuato nel Piano d'Azione Regionale (det. n. 21866/920 del 03.12.2013) tra i comuni ricadenti nelle zone di insediamento dell'infestazione di Punteruolo rosso *Rhynchophorus ferrugineus*;

Dato atto della situazione di diffusione del punteruolo rosso – *Rhynchophorus ferrugineus*, un parassita particolarmente infestante e dannoso per un gran numero di specie di palme, in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati;

Evidenziato che il diffondersi delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su tutto il territorio potendo causare un incalcolabile danno economico, ambientale e paesaggistico;

Visto il dettato normativo disposto dall'art. 191 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. che "fermo restando le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria", conferisce al Sindaco il potere di emettere nell'ambito delle proprie competenze, "ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visti:

- La Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17/08/2010 che modifica la Decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus*;
- Il D.M. Politiche Agricole del 07/02/2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma che, in recepimento della Decisione 2007/365/CE e s.m.i. aggiorna le norme razionali per il controllo e l'eradicazione del punteruolo rosso;
- Il decreto Ministeriale del 09/11/2007 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus*. Recepimento decisione della commissione 2007/365/CE;
- Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
- Il D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale".

Considerato che:

- Con la L.R. n. 21 del 01/06/1999 la Regione Sardegna ha trasferito alla Provincia le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante;
- Con la L.R. n. 9 del 12/06/2006 art 59 commi 1-5 la regione Sardegna ha conferito alla Provincia specifici compiti in materia di gestione dei rifiuti;
- Con la L.R. n. 3 del 05/03/2008 (Legge Finanziaria 2008) la competenza in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali è attribuita al Servizio Produzioni dell'Assessorato regionale Agricoltura;
- Con D.G.R. n. 56/58 del 30/12/2010 la Regione Sardegna ha indicato quale soggetto affidatario uno specifico intervento di lotta obbligatoria contro il parassita l'Agenzia LAORE, e con D.G.R. n. 47/49 del 30/12/2010 la Regione Sardegna ha approvato il "Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme" ed ha indicato quale soggetto delegato dell'attuazione del programma sopra citato la provincia dell'Ogliastra;
- Con la Determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale veniva adottato il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (*Olivier*) – Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del D.M. 07/02/2011), che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo delle palme per l'attuazione di misure preventive, misure di risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse;

- Con la Determinazione dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 1797/40 del 03/02/2014 è stato disposto l'aggiornamento al 31/01/2014, delle zone già delimitate con la determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013.

Visti:

- Il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rynchophorus ferrugineus* (Olivier) – Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del D.M. 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 del 03.12.2013;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 3 del 31/12/2013 recante le disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento delle palme infestate dal punteruolo rosso nel territorio regionale;

Considerato che:

- Il Tavolo Tecnico Fitosanitario regionale (TTFR) del 15 maggio 2012 ha evidenziato la necessità di proseguire i lavori di abbattimento delle alberature censite dall'Agenzia Laore nei comuni interessati dall'infestazione;
- Nel tavolo Tecnico Fitosanitario regionale (TTFR) del 11 luglio 2012 è stata palesata l'esigenza di poter trasportare il materiale vegetale, di risulta dell'abbattimento delle palme, con idonea rete anti-insetti atta ad impedire il rilascio del materiale entomologico lungo il tragitto, a spese e cura dei proprietari;
- L'Amministrazione comunale ha individuato, nel vivaio comunale ubicato in loc. Truncu is Follas, il sito in cui predisporre un centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale, ove possano essere depositati, previa autorizzazione, i rifiuti derivanti esclusivamente dall'abbattimento delle palme infestate dal punteruolo rosso, quando non ci sia la possibilità di interrimento nello stesso punto di taglio (da preferire, al fine di impedire il rilascio del materiale entomologico lungo il tragitto);

Rilevato che è necessario e urgente:

- procedere secondo le direttive di cui alla ordinanza sopra esplicitata e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del litofago, provvedendo nell'immediato alla distruzione obbligatoria delle palme infette individuate dai tecnici comunali anche su segnalazione del singolo privato a cura dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, onde limitare il più possibile le fonti di diffusione dell'insetto;
- procedere alla suddetta distruzione in maniera il più tempestiva possibile, in linea con la direttiva regionale su citata, per cui si rende necessario abbattere e distruggere gli individui di palme infette col sistema della cippatura/triturazione, bruciatura o interrimento;

Richiamati gli obblighi e le prescrizioni per i cittadini e la popolazione, previsti dal Piano d'Azione Regionale, in particolare relativamente alle azioni di prevenzione e di riconoscimento dell'infestazione;

Viste le disposizioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale per contrastare la diffusione dell'insetto (di cui all'**Allegato 1** parte integrante del presente atto);

ORDINA

A tutti i possessori di palme per le ragioni espresse in premessa:

- di comunicare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Servizio Manutentivo, Patrimonio, Protezione Civile, Ambiente e Igiene Urbana, la presenza delle proprie palme mediante compilazione di apposita scheda allegata al presente atto di cui all'**Allegato 2**;
- di informare tempestivamente il Servizio Manutentivo, Patrimonio, Protezione Civile, Ambiente e Igiene Urbana, che provvederà a trasmettere l'informazione al Servizio Fitosanitario Regionale e contestualmente alla Provincia di Cagliari, dei casi di palme, presenti sul territorio comunale, oggetto di sospetta infestazione di punteruolo rosso, ai seguenti recapiti:
Comune di Assemmini - Servizi Manutentivi, Patrimonio, Protezione Civile, Ambiente e Igiene Urbana
Ing. Adriana Pia - Tel. 070949367 - Fax 070949363/366 – mail: manutentiva@comune.assemmini.ca.it
P.A. Antonio Mura – 329.6506485;
- in caso di palma irrimediabilmente compromessa, la distruzione delle piante attaccate e abbattute, mediante cippatura/triturazione, bruciatura o interrimento, fatto salvo il rispetto delle norme sui rifiuti e i regolamenti comunali, possibilmente **entro le 24 ore dall'abbattimento**. Se le condizioni ambientali lo consentono, la distruzione delle palme colpite deve avvenire sul posto. In caso ciò non fosse possibile, tutto il materiale vegetale deve essere trasportato dal sito di abbattimento al sito della distruzione in modo che non vengano dispersi accidentalmente i punteruoli. Allo scopo devono essere utilizzati idonei mezzi chiusi o telonati o muniti di reti antinsetto.

Per le operazioni di abbattimento devono essere rispettate le prescrizioni indicate dal Piano d'Azione Regionale, al punto 7.3.

Allo stesso modo, nel caso in cui non sia possibile effettuare tempestivamente le operazioni di abbattimento, deve essere previsto il posizionamento di una rete antinsetto che vada a coprire integralmente ed in maniera serrata le palme infestate, in modo di non consentire la fuoriuscita degli insetti adulti. Tale alternativa deve rimanere una misura temporanea, in quanto la pianta attaccata, pur incappucciata, può rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità;

- di comunicare, al Servizio Fitosanitario Regionale, la data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l'informazione al S.F.R. e contestualmente alla Provincia di competenza;
- di trasmettere, a fine lavori, la documentazione comprovante l'avvenuta distruzione, o producendo una specifica autodichiarazione ai sensi di legge;
- per le ragioni sopra esposte siano pubblicate nel sito istituzionale del Comune, in apposito riquadro in evidenza, tutte le informazioni e atti quali, oltre la presente Ordinanza, il Piano d'Azione Regionale, l'Ordinanza Presidenziale n. 3 del 31.12.2013, la modulistica di corredo funzionale alla migliore attuazione delle prescrizioni.

Qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del proprietario o titolare della palma. Nel caso non sussistano tali requisiti tali rifiuti, derivanti esclusivamente dall'abbattimento delle palme infestate dal punteruolo rosso, potranno essere conferiti, previa autorizzazione in deroga agli artt. 118-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da richiedere mediante compilazione di apposita domanda, allegata al presente atto di cui all'**Allegato 3**, a cura e spese del proprietario o titolare della palma;

E' discrezione del Servizio Fitosanitario Regionale poter procedere, valutato il singolo caso, mediante il ricorso dell'Ente Foreste Sardegna, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 19/10 del 08.05.2012. L'Ente Foreste Sardegna è autorizzato a procedere in tutto il territorio regionale in deroga agli artt. 118-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale esprime le proprie competenze in relazione ai suoi compiti istituzionali e nei limiti di quanto definito dalla L.R. n. 26 del 05.11.1985, sulle attività svolte in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 3 del 31/12/2013 e della presente ordinanza sindacale.

La presente ordinanza avrà validità, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, per 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso gli uffici dei Servizi manutentivi, Patrimonio, Protezione Civile, Via Marconi, 87 Assemini; il Responsabile del procedimento è l'Ing. Adriana Pia.

Ttale Disposizione è trasmessa agli Uffici competenti istituzionalmente preposti al controllo, al fine della verifica della esecutività della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., si rende noto che contro il presente provvedimento, è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sardegna secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71 e al D.Lgs n. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Assemini 18.02.2014

Il Sindaco

F.to Dott. Ing. Mario Puddu

F.to Il Resp. Del Servizio A.P.

La presente Ordinanza è trasmessa:

- All'Albo Pretorio;
- Al Presidente del Consiglio dei Ministri
- Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
- Al Ministro della Salute
- Al Ministro delle Attività produttive
- Al Presidente Regione Autonoma della Sardegna
- Alla RAS – Assessorato Difesa Ambiente, via Roma n. 80, 09123 CAGLIARI;
- Alla Provincia di Cagliari, Assessorato Ambiente e Tutela del Territorio – Servizio Antinsetti, via Pessagno n. 1, 09126 CAGLIARI
- All'Azienda USL n. 8 – Servizio Igiene e Sanità, via san Lucifero n. 75, 09127 CAGLIARI;
- Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Stazione Forestale di Capoterra, via Treviso n. 1 – 09012 CAPOTERRA
- Al Responsabile dei Servizi Manutentivi, Patrimonio, Protezione Civile, Ambiente e Igiene Urbana – SEDE;
- Al Responsabile del Servizio Contratti – Ict – SEDE;
- Al Comando Polizia Locale – SEDE;
- Alla Stazione C.C. – Corso Europa Assemini;
- Alla stazione C.C. – Loc. Macchiareddu;

“L'originale del presente atto trovasi depositato presso il Servizio Igiene Urbana, Manutentivi, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Assemini”